

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della **IMPRESA GIUNCHI S.R.L.**, corrente in Marsala in Via Nino Bixio n. 46 (P.IVA: 02925830818), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore *Sig. Angileri Enrico Giorgio*, nato a Palermo il 31.10.00 e residente in Mazara del Vallo (TP) in Via Giuseppe Toniolo n. 3 (C.F.: NGL NCG 00R31 G273NAAA), giusta delega in calce al presente atto (su foglio separato) rappresentata e difesa in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dai sottoscritti *Avv.ti Salvatore Giacalone* [C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q] ed *Alessandro Tommaso Giacalone* [C.F.: GCL LSN 96B19 E974R], con domicilio digitale eletto agli indirizzi PEC: avvocato.giacalone@pec.it ed avv.alessandrogiacalone@pec.it dei propri difensori come risultanti da Registri di Giustizia

contro

- ***l'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA / DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO (C.F.: 80012000826)*** in persona dell'Assessore pro-tempore, *ope legis* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e contro

- **IRFIS FINSICILIA S.P.A. (C.F: 00257940825)** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, come risultante dal Registro INI-PEC

ope legis rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e nei confronti

- della **IMPRESA INDIVIDUALE CIPPONERI MARILENA (C.F.: CPP MLN 89R46 D423Y)** in persona dell'omonima titolare *Sig.ra Cipponeri Marilena*, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: cipponerimarilena@pec.it come risultante dal Registro INI-PEC, soggetto collocato al posto 803° della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” con il riportato punteggio di punti 75 (IRF-09_02331846)

per l'annullamento

previa sospensione

- della “**GRADUATORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE PERVENUTE RICEVIBILI (REGIME DEGLI AIUTI DE MINIMIS)**” elaborata dal Soggetto gestore, nella

parte in cui colloca al 2012° posto la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente per la concessione del Regime di Aiuto di cui *infra* e ciò a causa della deteriore attribuzione di soli punti 32 in luogo dei richiesti punti 76, in dipendenza della operata decurtazione dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della “*Griglia di Valutazione*” allegata all’Avviso Pubblico indittivo della Selezione;

- del ***DECRETO DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO / ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORTE DELLO SPETTACOLO N. 1024/S11 DEL 2.4.26 DI APPROVAZIONE DELLA PREDETTA “GRADUATORIA”***, nella parte in cui conferma in danno della ricorrente la deteriore attribuzione di soli punti 32 in luogo dei richiesti punti 76, collocandola al 2012° posto;
- della ***COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE / IRFIS FINSICLIA S.P.A. DEL 13.4.26*** recante la motivazione [Relazione Tecnica Asseverata prevista dall’art. 13 comma 3 lett. c) dell’Avviso Pubblico non sottoscritta digitalmente dal Tecnico asseveratore, bensì dal proponente] in ordine all’avviso sfavorevole, espresso in sede istruttoria, all’attribuzione in favore della ricorrente dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della “*Griglia di Valutazione*” allegata all’Avviso Pubblico indittivo della

Selezione;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare, se ed in quanto occorresse:

- della ***CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1, 2 E 3 DELL'AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE***, ove intese nel senso di imporre la forma digitale quale unica modalità di valida sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla Selezione.

FATTO

I

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, **l'Impresa Giunchi s.r.l.** - che ha preso parte alla procedura selettiva per la concessione di "*Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero*" [Domanda del 23.2.26 (Regime degli aiuti "*de minimis*") acquisita al protocollo generale IRFIS al n. IRF-09_02447826 *Intervento di "Recupero e riqualificazione urbana"* (**doc. n. 2**)] indetta dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2106/S11 del 25.6.25 (**docc. nn. 1 e 1/a**) - **lamenta l'illegittimità della mancata attribuzione in proprio favore, per complessivi - 44 punti** [cfr. Comunicazione IRFIS FinSicilia S.p.A. del 13.4.26 trasmessa via PEC (**doc. n. 4**)], **dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F (doc. n. 1/b)** della "*Griglia di*

Valutazione” allegata al citato Avviso Pubblico [art. 13 comma 3 lett. a)].

Ne è conseguita la deteriore collocazione della domanda di agevolazione, con soli punti 32 in luogo degli autoattribuiti punti 76 [art. 13 comma 3 lett. a)], al 2012° posto della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” (art. 14 comma 5 Avviso Pubblico), predisposta dal Soggetto Gestore (doc. n. 3/a) ed approvata con D.D.G n. 1024/S11 del 2.4.26 (doc. n. 3).

*

Si evidenzia, in via essenziale ai fini della attualità ed immediatezza della lesione sottesa all’interesse a ricorrere subito dall’*Impresa Giunchi s.r.l.*, che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 dell’Avviso Pubblico, “....*Sono ammesse all’istruttoria le domande di agevolazione, inserite nelle suddette graduatorie, secondo il relativo ordine, sino all’esaurimento dei fondi disponibili...*”; e che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 cpv. II del medesimo Avviso Pubblico, “...*le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8...*” [che fissa la dotazione finanziaria dell’Avviso in questione].

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 65 D.LGS. 7.3.05 N. 82.

II

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLO SVIAMENTO DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA E DELLA IRRAZIONALITA' MANIFESTA.

Ha ostativamente addotto la resistente Amministrazione, a fondamento di ciascuno dei gravati provvedimenti di decurtazione degli specifici subpunteggi per cui è controversia, che “...l’asseverazione prodotta non risulta firmata digitalmente dal tecnico asseveratore, bensì dal proponente””, ritenendo, in buona sostanza, che nel vigente ordinamento la validità di istanze e dichiarazioni presentate in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni sarebbe ancorata unicamente alla loro sottoscrizione in forma digitale.

L’assunto è destituito di qualunque fondamento.

Ed invero, l’art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), rubricato “*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*”, stabilisce la piena equipollenza tra “firma digitale” e “firma autografa” (analogica), statuendo espressamente la validità delle istanze e delle dichiarazioni “....sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità...” [art. 65 comma 1 lett. c)].

Non può allora essere revocata in dubbio la piena validità della sottoscrizione della *Relazione Tecnica Asseverata* prevista dall’art.

13 comma 3 lett. c) dell'Avviso Pubblico ed allegata alla Domanda di partecipazione, che, nel caso in esame (**doc. n. 2/a**), è stata ritualmente operata dall'*Arch. Andrea Pellegrino* in forma analogica, in conformità alle sopra richiamate prescrizioni di cui all'art. 65 comma 1 lett. c) D.Lgs. 7.3.05 n. 82 [si evidenzia altresì come, oltre all'apposizione del timbro professionale, risultino ulteriormente indicati, in seno ad essa Relazione, i dati personali del Professionista, quelli di iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani (al n. 599) e gli estremi della Polizza professionale n. 10007042000093 stipulata con la Compagnia d'Assicurazioni "Bene Professionale"]].

Per altro verso, si rileva la manifesta irrilevanza del richiamo alla ridondante apposizione sul "documento" in questione della ultronea "controfirma" digitale del proponente [vale a dire del legale rappresentante della odierna ricorrente, *Sig. Angileri Enrico Giorgio* (31.10.00)], non potendo di certo tale circostanza "far venir meno", con supposta irragionevole preclusione in danno della richiedente l'agevolazione dell'attribuzione dei relativi correlati punteggi, la piena validità della sottoscrizione della *Relazione Tecnica Asseverata* come sopra operata dal Tecnico abilitato.

III

**DELLA CAUTELATIVA IMPUGNAZIONE DELLE
CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1, 2 E 3
DELL'AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE**

[CARENZA DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELL'ART. 65 COMMA 1 D.LGS. 7.3.05 N. 82].

Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale hanno nel vigente ordinamento applicazione generalizzata, che non può perciò subire deroghe di alcun tipo nell'ambito delle procedure finalizzate, come in specie, all'ammissione ad un Regime d'Aiuto.

Ne consegue come l'art. 65 D.Lgs. n. 7.3.05 n. 82 debba essere inteso come avente funzione di eterointegrazione normativa della *lex specialis*, eterointegrazione che, per costante giurisprudenza, scatta in presenza di lacune relative ad elementi ritenuti obbligatori dall'ordinamento (cfr., *T.A.R. Lombardia Milano Sez. V 19.12.25 n. 4213*).

Fatta la superiore premessa, ove tuttavia fosse pretesa, in deroga alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, attribuire alle previsioni racchiuse nell'art. 13 commi 1, 2 e 3 dell'Avviso Pubblico regolatore della selezione in discorso portata vietativa - a pena della mancata attribuzione dei sottesi punteggi - della possibilità di poter validamente sottoscrivere le istanze e le dichiarazioni prodotte, in una delle equipollenti forme alternative alla sottoscrizione in forma digitale (che, per tal modo, sarebbe allora da intendersi essere stata imposta in via esclusiva) previste dall'art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, con una valenza lesiva perciò connessa unicamente a siffatta

prospettata interpretazione, se ne procede, in via meramente cautelativa, alla loro impugnazione.

Ed invero, in tal caso, oltre a porsi in contrasto con la disposizione primaria costituita dal richiamato art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, esse previsioni dell'Avviso Pubblico risulterebbero inficcate da mancanza assoluta di motivazione e manifesta irragionevolezza [si rileva altresì il contrasto con il principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 156 commi 2 e 3 c.p.c. 21-octies comma 2 Legge 7.8.90 n. 241] e ciò atteso che il processo di digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la utile generale partecipazione alle selezioni pubbliche mediante la sterile costruzione di "percorsi ad ostacoli".

DEL CONTROINTERESSATO.

Non si è in grado di individuare dall'esame del provvedimento impugnato, meno che mai con facilità e certezza, gli eventuali soggetti "controinteressati" e ciò atteso che in seno alla *"Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili"* approvata con il D.D.G. n. 1024/S11 del 2.4.26, fatta eccezione per il numero di Progetto, non sono contenute indicazioni che consentano di ricavare le generalità del soggetto graduato, cui poter notificare l'odierno ricorso.

Per l'evenienza dell'attribuzione dell'ulteriore complessivo punteggio di + punti 44 avuto riguardo ai parametri D.1, D.2,

D.3, E ed F della “Griglia di Valutazione” per cui è causa, il ricorrente, cui, allo stato, risultano attribuiti solo 32 punti, verrebbe collocata in graduatoria, sulla scorta del punteggio globale di punti 76 che ne conseguirebbe, in posizione non inferiore alla 781°, attualmente occupata “dal Progetto” n. IRF-09_02426059, fatta salva la possibilità che la ricorrente, sulla base dei criteri previsti dall’art. 15 comma 9 dell’Avviso Pubblico per i casi di parità di punteggio, abbia ad essere graduata in una delle posizioni allo stato occupate “dai Progetti” collocati dalla posizione 700° alla posizione 780° della approvata “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*”, tutti con il medesimo attribuito punteggio di punti 76.

In via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame ad uno dei soggetti che, per come consta, risulta collocato in graduatoria con il punteggio di punti 75 alla posizione n. 803° (IRF-09_331846); ed è pertanto destinato ad essere scavalcato dall’*Impresa Giunchi s.r.l.*, con una tabellare negativa incisione sulla posizione da costei attualmente conseguita, per l’evenienza dell’accoglimento dell’odierno ricorso e della consecutiva attribuzione del vantato punteggio di punti 76.

**ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE TESE
A CONSENTIRE LA PIENEZZA DEL
CONTRADDITTORIO.**

In conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 41, 52 e 65 C.P.A., si richiede che, al fine di precipuamente consentire la pienezza del contraddittorio, codesto Ecc.mo T.A.R., con ogni urgenza ed anche a mezzo di provvedimento Presidenziale, ordini all'I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. ed al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo **di versare ed esibire in giudizio i dati dei soggetti che hanno presentato i Progetti collocati nelle posizioni che vanno dalla n. 700 alla n. 840 della predetta approvata graduatoria**, valutando di eventualmente disporre, a seguito ed all'esito dell'assolvimento del dedotto incombente, l'integrazione del contraddittorio, stabilendo che la stessa, **in accoglimento delle presente istanza di autorizzazione, che si formula**, si abbia mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in essa *"Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili"* Graduatoria, prescrivendone le relative modalità che, si richiede, abbiano a poter essere individuate nella pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet - e nella sezione dedicata allo scopo - dei resistenti I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. e Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, quale alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto a farne affermare le ragioni, la ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, l'utilizzazione delle stanziato risorse finanziarie cui *medio-tempore* la resistente Amministrazione procedesse, esaurendole integralmente, in favore delle Imprese beneficiarie che indebitamente precedono in graduatoria l'*Impresa Giunchi s.r.l.*, renderebbe sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

P.Q.M.

disposta preliminarmente, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del suo procuratore e difensore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con *ordine di remand* teso (tenuto conto del vincolo conformativo derivante dagli effetti della misura cautelare) a consentire il riapprezzamento della fattispecie da parte delle resistenti Amministrazioni, segnatamente ai fini della valutazione della prodotta *Relazione Tecnica Asseverata* sottoscritta dall'*Arch. Andrea Pellegrino*, con conseguente attribuzione in favore dell'iniziativa progettuale della ricorrente degli ulteriori subpunteggi, per complessivi **+ punti 44**, di cui ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della "*Griglia di Valutazione*" allegata

al citato Avviso Pubblico [art. 13 comma 3 lett. a)], con consecutiva poziore ricollocazione nella “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” sulla scorta del complessivo vantato punteggio di punti 76.

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

reiectionis adversis,

annullare, poiché illegittimi dai motivi di cui all'odierno ricorso, i provvedimenti indicati in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

Marsala / Palermo, 30 Maggio 2026

Avv. Salvatore Giacalone

Avv. Alessandro Tommaso Giacalone